

CIRCOLARE 16 DEL 16 MARZO 2020

DECRETO "CURA ITALIA"

Rif. normativi DL 16/03/2020 e di prassi:

In sintesi

È stato approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società. Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali interventi, anche se si è ancora in attesa della pubblicazione ufficiale del testo definitivo.

DISPOSITIVI MEDICI - CONTRIBUTI

Art. 5

Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore:

- 1. delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- 2. alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione).

Disposizioni attuative

L'avvio della misura sarà curata nei prossimi giorni dal Dipartimento della protezione civile, mentre i contributi saranno erogati da Invitalia Spa.



PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM

Artt. 26, 93

È riconosciuta un'indennità di **600 euro** a favore dei **liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata** di cui all' art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

TERZO SETTORE

Art. 34 Adequamento statuti

Slitta dal 30 giugno **al 31 ottobre 2020** il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze "alleggerite" (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Approvazione dei bilanci

Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Imprese sociali

Slitta **al 31 ottobre 2020** il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

INCENTIVO all'IMPRENDITORIALITÀ



Art. 32

Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti:

- per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Jobs Act);
- per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all'art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 22/2015. Si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari rispettivamente di NASpI e DIS-COLL intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE

Art. 43

È prevista la **possibilità** per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

FONDO di GARANZIA PMI

Art. 48

Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:

- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini



dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione; per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- fatto salve le esclusioni già previste all' art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";
- la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA



Art. 53

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.

CREDITO all'ESPORTAZIONE

Art. 52

Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta "riassicurazione MEF-SACE").

MICROIMPRESE E PMI - CREDITO

Art. 55 Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.



IMPRESE TURISTICO- RICETTIVE. AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE

Art. 57 L' art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decretolegge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;



- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la **sospensione** opera **fino al 31 maggio 2020**. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato.

SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO

Art. 58



Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio.

SOSPENSIONI GENERALIZZATE

Art. 58

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Dichiarazione annuale Iva

Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Dichiarazione precompilata

Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI

Art. 58

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale,



la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'Iva (annuale e mensile); relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI

Art. 59

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 60

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100,00 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



Adempimenti

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

SANIFICAZIONE - CREDITO D'IMPOSTA

Art. 61

Introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro pari al **50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di 20.000 euro.

NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA

Art. 62

Introdotto inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione, pari al **60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Esclusioni

Il credito d'imposta **non** si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI

Art. 63 Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

È riconosciuta una **detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro,



finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Donazioni effettuate da imprese

Si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI

Art. 58

Vengono sospesi dall'8 marzo **al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.

CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Art. 65

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo **al 31 maggio 2020**, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione(*); avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate(*); avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(*);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

(*) Ripresa della riscossione

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30



giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

COMUNICAZIONI di INESIGIBILITÀ

Art. 65

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

MENZIONE sul SITO del MEF

Art., 68

I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PROCESSI TRIBUTARI

Art. 80 Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 100

Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.

DOCUMENTI di IDENTITÀ

Art. 101



Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).

SERVIZI POSTALI

Art. 105

Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261)

Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO

Art. 103 Proroga del termine

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.